(6)

CGIL. CIS. UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI

VIGILANZA PRIVATA

DELLA PROVINCIA DI ROMA

24.1.91

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

UFFICIO Prov.le DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Servizio — Rif. N.° 4/111379 Allegati

26 OTT. 1989

Al la PREFETTURA - GABINETTO
Via IV Novembre 119
00187 ROMA

Risposta al foglio N.° del

OGGETTO contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata.

FISASCAT CISL - Via Cavour 57 - 00185 ROMA

FILCAMS CGIL - Via Buonarroti 12 - 00185 ROMA

UILTUCS - Via Sforza 33 - 00184 ROMA

CISNAL - SICUREZZA - Via Manin 53 - 00185 ROMA

SINALV CISAL - Via Palagio X n.10 - 00165 ROMA

CISAL - Via Cavour 308 - 00184 ROMA

Per opportuna conoscenza si comunica che l'Istituto di Vigilanza Mondialpol, con verbale redatto presso questa sede in data 23.10.89, ha aderito e sottoscritto il contratto di cui all'oggetto con conseguente riconoscimento dei miglioramenti economici e normativi previsti dallo stesso, in favore dei propri dipendenti.

IL DIRETTORE
(Dott.Angelo Zundoni)

RPV/mf

SINALV-CISAL
Prot. n. 38
Data 28/10/89

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

UFFICIO Prov.le DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Servizio IV/2 Rif. N.° Allegati

Mod A 1

5 DIC. 1989

Alla Prefettura - Gabinetto
Via IV Novembre 119
00185 ROMA

Risposta al foglio N.° del

OGGETTO contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata.

4/12[illegible]

FISASCAT CISL - Via Cavour 57 - 00185 ROMA

FILCAMS CGIL - Via Buonarroti 12 - 00185 ROMA

UILTUCS - Via Sforza 33 - 00184 ROMA

CISNAL - SICUREZZA - Via Manin 53 - 00187 ROMA

SINALV CISAL - Via Palagio X n.10 - 00165 ROMA

CISAL - Via Cavour 308 - 00184 ROMA

Per opportuna conoscenza si comunica che l'Istituto di vigilanza Flash 2 Capitalpol, con verbale redatto presso questa sede in data 30.11/89, ha fatto presente di aderire al contratto integrativo provinciale di categoria con conseguente riconoscimento dei miglioramenti economici e normativi previsti dallo stesso in favore dei propri dipendenti.

IL DIRETTORE
(Dott.Angelo Zundoni)

RPV/mf

SINALV-CISAL
Prot. n. 63
Data 07/11/11

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. DI ROMA

Verbale di riunione

L'anno 1989 il giorno 25 del mese di ottobre, presso la sede dell'UPLMO di Roma, davanti al funzionario dott.Della Pietra Giovanni sono comparsi i sigg.:

- Mencarelli Giancarlo per l'Istituto di Vigilanza Mondialpol;

- Il predetto fa presente xhe, dopo i dovuti, necessari chiarimenti con le OO.SS. di categoria, di aderire e sottoscrivere il contratto integrativo provinciale per i dipendenti da Istituti di Vigilanza stipulato presso questa sede in data 30.5.89, con conseguente riconoscimento dei miglioramenti economici e normativi previsti dallo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

ATTENZIONE
SINALL-CISAL NON HA
ALCUN FIRMATO -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. DI ROMA

Verbale di accordo

L'anno 1989 il giorno 30 del mese di maggio, presso la sede dell'UPLMO di Roma, davanti al funzionario dott.Della Pietra Giovanni sono comparsi i sigg.:

- Istituto di Vigilanza URBE, rappr.ta dal dott.Massimo Masella; Istituto Vigilanza Novapol rappr.to da Brunelli Bruno;
- Istituto Vigilanza Città di Roma, rappr.to dal dott.Ezio Morettini;
- Istituto di Vigilanza EUROPOL, rappr.to da Potenziani Carlo;
- Istituto Vigilanza Assipol rappr.to da Roberto Raffone;
- Istituto Vigilanza Contropol, rappr.to da Roberto Petrarota;
- Istituto Vigilanza Italpol, rappr.to dal sig.Da Gravina Fabio;
- Istituto Vigilanza Metro Securyty express, rappr.ta da Emidio Piccioni;
- FILCAMS CGIL, rappr.ta da Assetta Giuseppe, Ciucciarelli Fulvio, Cervellini Simona e Corazzesi Luigi;
- FISASCAT CISL, rappr.ta da Meniconi Amedeo, Ugolini Antonio e Ramogida Vincenzo;
- UILTUCS, rappr.ta da Sansoni Sandro, Moro Roberto e Bentivegna Gaetano.

I predetti sono qui intervenuti allo scopo di procedere alla stipula del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da Istituto di Vigilanza privata operanti in Roma e provincia.

Le parti, dopo numerose riunioni e dopo aver lungamente approfondito i vari aspetti normativi ed economici, convengono quanto segue:

NOVAPOL s.r.l.
Amministratore Delegato

ART. 1

DIRITTI DI INFORMAZIONE

Oltre a quanto previsto dal CCNL di categoria, le parti concordano sulla necessità di incontrarsi semestralmente a livello provinciale, onde approfondire le necessarie tematiche atte a consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme moderne, per garantire la stabilità delle Aziende e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche con le quali si estrinsecano le attività delle aziende del settore, le parti ritengono indispensabile il completamento degli strumenti legislativi, rendendoli moderni ed organici ed esercitare particolare attenzione e premura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Premesso che sono salvaguardati i rispettivi ruoli delle parti contraenti e quindi, l'autonomia delle attività imprenditoriali da una parte e il ruolo delle organizzazioni sindacali dall'altra, si conviene di operare, nella verifica semestrale, analisi di merito nei seguenti comparti:

a) variazioni di mercato e conseguenti riflessi occupazionali;
b) situazione occupazionale rispetto ai servizi;
c) processi di innovazione tecnologica e strutturale ed eventuali conseguenze sulle attività lavorative.

ART. 2

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI

Le aziende si impegnano, tenendo anche conto delle peculiari esigenze e caratteristiche dei servizi di vigilanza privata, a favorire le iniziative delle Organizzazioni Sindacali territoriali, nell'ambito dell'art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 promosse allo scopo di elaborare e realizzare misure idonee alla tutela della salute, anche con l'eventuale ausilio delle strutture sanitarie pubbliche.

EUROPOL GUARDIE Corpo di Vigilanza s.r.l.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DELLE FERIE

Ferme restando le esigenze del servizio, le ferie verranno godute in misura di almeno 13 giorni lavorativi, nel periodo estivo dal 15/06 al 30/09. Nell'ambito di detto periodo verranno stabiliti turni di rotazione cosicchè i lavoratori possano conoscere in anticipo i tempi di godimento delle ferie stesse. Il residuo verrà goduto nei restanti periodi dell'anno. Le aziende provvederanno a predisporre ed esporre il

La decorrenza del presente articolo avrà vigore dal corrente anno fatta eccezione per quelle aziende che abbiano già provveduto e concordato la predisposizione di un piano ferie. Per tali aziende la decorrenza avrà vigore alla scadenza del piano già in corso.

→ piano ferie di cui sopra entro il 30.4 di ogni anno.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI

a) Al fine di tutelare l'integrità fisica del lavoratore e di garantire una maggiore efficienza nei servizi e nel rispetto delle norme degli art. 10 e 12 del CCNL 1 Aprile 1987, le parti convengono che i turni di servizio saranno disposti in via programmatica in modo da tenere conto da un lato delle necessità che i servizi siano svolti nell'interesse dell'utenza e nel rispetto dei compiti istituzionali che la legge affida agli Istituti di Vigilanza, e dall'altro del diritto dei lavoratori di usufruire dei riposi contrattuali e di legge nei giorni stabiliti.
In caso di riposo spostato, lo stesso dovrà essere recuperato prima del riposo successivo, ferma restando la maggiorazione (25%) prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 del CCNL vigente.
Nei casi di impossibilità nell'applicazione della norma, l'Azienda liquiderà una ulteriore maggiorazione del 25% sulla retribuzione giornaliera a titolo di indennizzo, oltre ovviamente alla normale retribuzione della giornata lavorata (GL + 25% + 25% = 150 %).

b) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello aziendale al fine di trovare, in via sperimentale, pratica attuazione al sistema di cui al verbale della Commissione Paritetica Nazionale del 19/07/88.
Sarà cura delle aziende, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative, applicare la sperimentazione del doppio riposo utilizzando un'aliquota dei riposi previsti, a vario titolo, dal per il ruolo tenico-operativo, nonchè la sperimentazione de orario di lavoro ripartito in cinque giorni lavorativi per il ale del ruolo amministrativo.

EURGOL GUARDIE Corpo di Vigilanza
Nazionale Operativo
Alvaro

c) Realizzare in relazione alla parità di orario la rotazione del personale tecnico-operativo, compreso il personale del cambio turno, in rapporto ai diversi turni e ai diversi tipi di servizio.

d) Utilizzare il personale con turni ed orari continuativi.

e) Utilizzare il personale nella località prossima alla loro dimora compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative dell'azienda.

f) Estensione dell'uso delle macchine radio-collegate con il Centro Operativo alle unità operative singole nell'espletamento dei servizi.

g) Il servizio di pattuglia deve essere svolto da due vigili. Alla luce delle avvenute trasformazioni dei servizi e delle nuove tecnologie, saranno ammesse eventuali deroghe che dovranno avere carattere di eccezionalità. Tale servizio sarà comunque svolto da più di una unità per quei servizi che ricoprono particolari difficoltà operative.
L'ottimizzazione del presente articolo verrà concretizzata con le OO.SS. Provinciali, anche in funzione delle diverse esigenze delle stesse aziende.

h) Sia nell'attuale organizzazione del lavoro che nell'organizzazione del lavoro derivante da eventuali modifiche tecnologiche e/o strutturali delle Aziende, si dovrà garantire la necessaria assistenza per i servizi antirapina.

i) Nelle singole Aziende si potranno realizzare verifiche della perimetrazione delle zone al fine di ottenere la giusta taratura, atta a salvaguardare i ritmi e carichi di lavoro del lavoratore, oltrechè l'ovvio rapporto economico tra servizio e utenza.

l) Le Aziende sono impegnate ad emanare per iscritto nei luoghi di lavoro le caratteristiche dei servizi, le competenze, i limiti entro i quali il vigile deve compiere il suo servizio.

m) Lettera di intenti alle società appaltanti, per il soddisfacimento dei bisogni fisiologici dei lavoratori.

n) Fermi restando i turni ad orario continuativo, verificata l'esigenza scaturita dall'interruzione del servizio nelle agenzie bancarie, le parti concordano di regolamentarne la problematica delle pause. Tale pausa, comunque non potrà essere superiore a 60 minuti. I tempi di pausa, pur se non remunerati e non considerati orario di lavoro a nessun effetto, faranno tuttavia scaturire, per il prestatore di lavoro, un corrispettivo pari a £ 6.000 senza riflessi su nessun istituto di legge e contrattuale.

ART. 5

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Al fine di realizzare iniziative di addestramento e formazione del personale, ogni Istituto di Vigilanza si impegna, per la durata del presente contratto integrativo, a costituire un'apposito fondo in ragione di £ 250.000 (duecentocinquantamila) per il numero dei dipendenti a ruolo del personale tecnico-operativo in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, escluso naturalmente il personale di cui ai C.F.L. (art. 3 L. 863/1984 e art. 1 L. 113/1986).

FONDO

Il fondo sarà aggiornato per variazione del personale sopra descritto superiore al 20% della forza lavoro oggi considerata.

I fondi stanziati da ogni singolo Istituto in virtu' dell'accordo integrativo provinciale del 16/11/84 e non ancora utilizzati, vengono accreditati nell'attuale fondo di formazione ed addestramento professionale.

Il personale è tenuto alla partecipazione ai corsi od iniziative assunte dagli Istituti nell'ambito dei programmi di utilizzo dei fondi stanziati per la formazione e l'addestramento professionale.

1) L'addestramento al tiro deve avvenire possibilmente con l'arma in dotazione al vigile.

NOTA A VERBALE - Le aziende e le Organizzazioni Sindacali si fanno parte diligente allo scopo di consultare il Tiro a Segno Nazionale per la concretizzazione dei contenuti di cui al punto 1).

ART. 6

FASCE ORARIE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Le visite mediche di controllo per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata saranno effettuate entro le fasce orarie stabilite dall'INPS (dalle h. 10 alle h. 12 e dalle h. 15 alle h. 19).

ART. 7

PERMESSI RETRIBUITI

a) Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 6 Maggio 1983, gli Istituti concederanno al lavoratore che ne farà richiesta tre giorni di permesso retribuito per la morte di un familiare con vincolo di parentela di 1° grado o per la nascita di figli, restando a carico del lavoratore stesso ogni idonea documentazione al riguardo.

ART. 8

TUTELA DEL VIGILE

a) Il lavoratore che rende testimonianza in procedimenti giudiziari per motivi di servizio verrà esonerato dal servizio stesso e, per la giornata in cui ha reso testimonianza, gli verrà corrisposta la normale retribuzione giornaliera.

b) Al lavoratore che incorre in procedimenti giudiziari per cause di servizio, l'Azienda provvederà interamente alla assistenza legale con consulenti di propria fiducia, semprechè non sussista conflitto di interessi.

c) Al vigile al quale vengano sospesi i documenti di lavoro (decreto e porto d'armi) e che presenti ricorso, sarà conservato il posto di lavoro fino alla definizione del ricorso stesso, senza peraltro diritto alla retribuzione.

d) I costi attinenti il rinnovo della documentazione inerente il decreto e il porto d'armi del vigile sono a totale carico dell'azienda.

e) Al vigile che non dovesse ottenere in tempo utile il rinnovo della documentazione relativa al decreto e porto d'armi per comprovate carenze tecniche e/o organizzative aziendali, verrà corrisposta la normale retribuzione. Le aziende si faranno carico delle spese relative alla tassa comunale per il poligono di tiro.

RT. 9

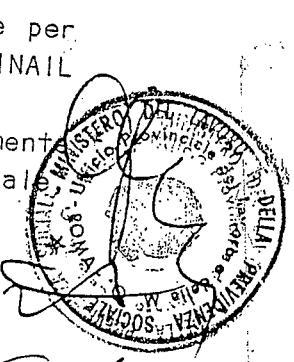
ASSICURAZIONE

Fermi restando i massimali previsti dall'art. 34 CCNL, il datore lavoro, entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a l'obbligo di adeguare la polizza a favore del personale appartenente ruolo tecnico - operativo, così da coprire i casi di invalidità rmanente con una franchigia del 10% sui punti di invalidità.

Il massimale sarà quello contrattuale, in proporzione al grado di alidità verrà effettuato il risarcimento del danno.

rrà coperta altresì, l'ipotesi di infortunio extra professionale per asi di morte, nonchè di invalidità permanente secondo le tabelle INAIL una franchigia del 10% sui punti di invalidità.

Il presente articolo annulla e sostituisce trattamenti eventualmente in essere, anche se stipulati a livello di contrattazione aziendale e salve le condizioni di miglior favore.



T. 10

EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

Gli Istituti di vigilanza forniranno ai dipendenti del ruolo tecnico-operativo i seguenti capi di vestiario od equipaggiamento, nella quantità e con la durata d'uso indicate:

DIVISA MASCHILE

ISA INVERNALE

BERRETTO	1 ANNO
COPRIBERRETTO	3 ANNI
CAMICIE	2 ANNI
CRAVATTE	2 ANNI
GIACCONE	10 ANNI
ESKIMO (in sost.ne)	5 ANNI
GIUBBINO IN PELLE	10 ANNI
MAGLIONI	2 ANNI
PAIA DI SCARPE	4 ANNI
GIACCA	2 ANNI
PANTALONI	2 ANNI

DIVISA ESTIVA

n. 2 PANTALONI	2 ANNI
n. 4 CAMICIE	2 ANNI
n. 2 PAIA DI SCARPE	4 ANNI

DIVISA FEMMINILE

INVERNALE

OPRICAPO	1 ANNO
AMICIE	2 ANNI
RAVATTE	2 ANNI
ACCONE	10 ANNI
KIMO (in sost.ne)	5 ANNI
UBBINO IN PELLE	10 ANNI
GLIONI	2 ANNI
IA STIVALI	4 ANNI
IO DI SCARPE	2 ANNI
ICCA	2 ANNI
TALONI	2 ANNI
NE	2 ANNI

DIVISA ESTIVA

N. 2 GONNE	2 ANNI
n. 2 PANTALONI	2 ANNI
n. 4 CAMICIE	2 ANNI
n. 2 PAIA SCARPE	4 ANNI

Gli elementi di vestiario ed equipaggiamento di cui al precedente comma devono essere utilizzati esclusivamente in servizio e saranno restituiti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro o alle scadenze di durata.

Le parti si danno atto che l'eskimo sostituisce per i nuovi assunti) su richiesta del lavoratore alle scadenze di cui sopra, il giaccone lià in uso.

) Nei casi di comprovata e giustificata necessità di sostituzione di elementi di vestiario usurati o comunque non utilizzabili, gli Istituti di Vigilanza non terranno conto dei limiti di durata di uso concordata.

) Per capi particolari (impermeabili, mutandoni, tuta impermeabile e stivali) le aziende si impegnano a valutarne la necessità in funzione della prestazione richiesta.

La dotazione relativa all'equipaggiamento rimane quella in atto nelle aziende.

Al fine di garantire qualità, tempi di durata e foggia della uniforme le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale per garantire il rispetto dei contenuti del presente articolo.

La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età pensionabile non comporterà l'obbligo della restituzione dei capi di vestiario in uso (esclusi i capi con fregi stampati che contraddistinguono l'Istituto).

- 11

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE PROVINCIALE

E' costituita la Commissione Paritetica a livello territoriale 'inciale che ha lo scopo di esaminare e dirimere le eventuali roversie nascenti dall'interpretazione e gestione dei contenuti ativi del presente contratto integrativo provinciale.

La Commissione Paritetica è composta di 6 membri per parte (6 per rganizzazioni sindacali cioè due per organizzazione e, 6 per gli 'uti), e, in ogni caso la Commissione avrà il potere decisionale 'chè siano presenti almeno tre membri per parte (di cui 1 per una organizzazione sindacale).

La segreteria della Commissione avrà sede presso la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL Commercio - Sedi Territoriali -cui dovranno essere rivolte le richieste di convocazione.

Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla segreteria che provvederà ad indire la riunione entro 15 giorni.

La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro 15 giorni dalla prima riunione.

Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie le parti non potranno prendere iniziative giudiziali ed in ogni caso le Organizzazioni Sindacali si asterranno dal fornire la loro assistenza a quei lavoratori che non avranno rispettato tale impegno. Le decisioni della Commissione Paritetica dovranno risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Per quanto sopra verrà indetto, entro il corrente anno, un' incontro per procedere alla fase costitutiva della Commissione Paritetica.

T. 12

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al fine di realizzare l'inquadramento del personale nell'ambito delle classificazioni di cui all'art. 3 del CCNL ed alfine di perequare il trattamento normativo ed economico delle aziende che operano nella provincia di Roma, le parti convengono:

I vigili inquadrati al 5° livello con anzianità di servizio di anni cinque avranno diritto ad un "assegno retributivo" di £ 32.000 lorde mensili al passaggio - dopo tre anni dall'assunzione e secondo l'inquadramento previsto dal CCNL - al 4° livello, tale assegno verrà ridotto a £ 16.000 in quanto la differenza è inglobata nella retribuzione del vigile per effetto della maturazione del 4° livello.

Il "assegno retributivo" di cui sopra è computato su tutti gli istituti contrattuali compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Le aziende che già corrispondono un trattamento economico tabellare superiore a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL per effetto di accordi aziendali (trattamento economico del 4 Super) scorporeranno dalla retribuzione base e dal 3° elemento gli importi relativi alle differenze rispettivamente dal 4 livello al 4° Livello Super e dal 5° Livello al 4° Livello Super e costituiranno gli "assegni retributivi" di cui al presente articolo per uniformarsi al trattamento retributivo unico provinciale.

ART. 13

INDENNITA' SPECIALI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 76 e 77 del CCNL 06/05/1983
- l'indennità speciale per lavoro notturno dovuta per ogni giorno di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico - operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso è elevata da £. 4.400 a £. 5.900 con decorrenza 1.5.89; a £. 6.700 con decorrenza 1.10.89 e a £. 7.500 con decorrenza 1.5.90.

- L'indennità speciale per lavoro diurno, da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno, per il rischio connesso con il servizio stesso, è elevata da £. 4.100 a £. 5.600 con decorrenza 1.5.89; a £. 6.400 con decorrenza 1.10.89 e a £. 7.200 dal 1.5.90.

- L'indennità speciale dovuta per ogni giornata di effettiva presenza al personale del ruolo amministrativo è elevata da £. 3.200 a £. 4.700 con decorrenza 1.5.89; a £. 5.500 con decorrenza 1.10.89 e a £. 6.300 con decorrenza 1.5.90.

Le indennità speciali di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza ogni analoga indennità in atto presso ogni Istituto di vigilanza e si intendono senza riflessi su nessun istituto di legge e contrattuale.

- TRASPORTO E SCORTA VALORI

Esclusivamente per i lavoratori adibiti al servizio di trasporto e scorta valori che vengano ad essere utilizzati oltre 15 Km. al di fuori del G.R.A., e comunque per una durata superiore a 7 ore, verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a £ 4.000 senza riflessi su nessun istituto di legge e contrattuale.

- INDENNITA' SOSTITUTIVA VESTIARIO

Ai lavoratori del ruolo tecnico - operativo che nell'ambito della normativa vigente svolgano prestazioni lavorative in borghese e che non godano di un trattamento analogo a quello previsto nel presente paragrafo, verrà corrisposta una indennità, per il predetto titolo, di £ 3.000 per ogni giorno di presenza. Viene fatto salvo il trattamento di miglior favore già eventualmente goduto. La presente indennità non è cumulabile con trattamenti analoghi riservati al personale per il titolo di cui al presente paragrafo e non incide su nessun istituto di legge o contrattuale.

NOTA

-SALA CONTA

I lavoratori addetti in via continuativa alla "sala conta", avranno diritto ad una indennità di £ 2.000 per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro.
La predetta indennità non incide su nessun istituto di legge e contrattuale.

ART. 14

UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data del 01/05/89 verrà corrisposta la somma di £ 250.000 (duecentocinquantamila).
Tale somma verrà erogata con la retribuzione del mese di Ottobre 1989.

Nel caso di lavoratore assunto successivamente al 1° Luglio 88 l'indennità di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta.

ART. 15

TERZI ELEMENTI

Ai fini della razionalizzazione della retribuzione, per renderla più coerente ai principi del CCNL, i terzi elementi sono fissati come segue, a decorrere dal 1.12.89

1° SUPER	£. 30.000
2°	£. 27.000
3°	£. 25.000
3° SUPER	£. 20.000 3 e 3 5
4° SUPER	£. 19.000 4 e 4 5
5°	£. 17.000
	£. 15.000

ART. 16

DICHIARAZIONE

Gli Istituti si impegnano ad esaminare e a risolvere i rari casi di comprovata impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per mancanza di mezzi pubblici di trasporto.

ART. 17

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto provinciale costituisce un complesso unitario ed inscindibile, migliorativo e sostitutivo, ad ogni effetto contrattuale e di legge, di ogni altra pattuizione collettiva stipulata con gli Istituti di vigilanza operanti in Roma e Provincia.

Il presente contratto decorre dall'1.5.89 salvo le decorrenze diverse in esso previste ed avrà validità ~~triennale~~, fino al 31/7/91.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del CCNL 1 Aprile 1987 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18

DIRITTI SINDACALI

Fermo restando quanto previsto specificatamente a tale titolo dalle leggi vigenti e dal CCNL e considerata la peculiarità del settore le parti concordano di confrontarsi in sede Aziendale per realizzare norme ed interpretazioni chiare a riguardo.

Si precisa inoltre che ai partecipanti alle assemblee, fuori dall'orario di lavoro, verranno retribuite le ore impiegate come normale orario di lavoro.

ART. 19

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

Le parti convengono che tutti i permessi sindacali usufruiti dai Dirigenti Sindacali per le trattative relative al rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale saranno retribuiti e non faranno parte del monte ore esistente.

vigilanza privata il cui protocollo d'intesa è stato dalle stesse siglato in sede sindacale in data 16 dicembre 1990.

Letto, approvato e sottoscritto

M. Giovanna Fragiacomo

Per Copia Conforme

IL DIRIGENTE
Dr. Luigi IELO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Div. VIII